

(“Gazzetta ufficiale” no. 49 del 03.05.2002 – testo emendato)

**LEGGE COSTITUZIONALE SULLA CORTE COSTITUZIONALE  
DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA  
(testo emendato)**

**I. DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

La presente Legge costituzionale stabilisce le condizioni, la procedura per l’elezione dei giudici della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia (nel prosieguo del testo: Corte costituzionale) e la cessazione del loro incarico, le condizioni e i termini per l’avvio della procedura per la verifica della conformità della Legge alla Costituzione e la conformità delle altre norme alla Costituzione e alla legge, la procedura e l’effetto giuridico delle sue delibere, la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, nonché altre questioni importanti per lo svolgimento dell’incarico e dell’attività della Corte costituzionale.

Articolo 2

(1) La Corte costituzionale garantisce il rispetto e l’applicazione della Costituzione della Repubblica di Croazia e basa la sua attività sulle disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia e della Legge costituzionale sulla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia.

(2) ... (omissis) ...

... (omissis) ...

**III. PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE – DISPOSIZIONI GENERALI**

... (omissis) ...

Articolo 18

(1) Le istanze con le quali si avvia la procedura, ovvero si propone l’avvio della procedura, come pure le altre dichiarazioni scritte, proposte e comunicati, vanno presentati alla Corte costituzionale in lingua croata e scrittura latina.

(2) Qualora, secondo le condizioni prescritte dalla legge, in alcune unità locali, accanto alla lingua croata e la scrittura latina, sia stato introdotto l’uso ufficiale di un’altra lingua e della scrittura cirillica o qualche altra scrittura, il partecipante alla procedura che ha la residenza, rispettivamente la sede sul territorio di quest’unità locale, può presentare istanze alla Corte costituzionale anche in quest’altra lingua e nella scrittura cirillica o altra scrittura.

... (omissis) ...

Articolo 29

(1) Le delibere e i decreti più importanti della Corte costituzionale, emanati nella procedura di verifica della conformità della legge alla Costituzione, rispettivamente della conformità delle altre prescrizioni alla Costituzione e alla legge, nonché le delibere e i decreti emanati nei procedimenti della Corte costituzionale per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, vengono pubblicati sulla “Gazzetta ufficiale”. Se diverse delibere o decreti si fondano sulla stessa base legislativa o lo stesso o simile stato dei fatti, verranno pubblicati soltanto una delibera o un decreto.

(2) Alla seduta della Corte costituzionale si delibera in merito alla pubblicazione degli altri atti della Corte costituzionale.

... (omissis) ...

#### IV. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA LEGGE ALLA COSTITUZIONE E DELLA CONFORMITÀ DELLE ALTRE PRESCRIZIONI ALLA COSTITUZIONE E ALLA LEGGE

##### Articolo 35

Possono presentare l'istanza con la quale si avvia un procedimento davanti alla Corte costituzionale:

- un quinto dei deputati del Parlamento croato,
- un organo di lavoro del Parlamento croato,
- il Presidente della Repubblica di Croazia,
- il Governo della Repubblica di Croazia per la verifica della conformità delle norme alla Costituzione e la Legge,
- la Corte suprema della Repubblica di Croazia o un'altra corte, qualora la questione legata alla costituzionalità e alla legalità si presenti nel procedimento avviato davanti a questo tribunale,
- il difensore civico nei procedimenti di cui all'articolo 92 della Costituzione della Repubblica di Croazia.

... (omissis) ...

##### Articolo 38

(1) Ogni persona fisica e giuridica ha il diritto di proporre l'avvio della procedura per la verifica della conformità della legge alla Costituzione e la verifica della conformità delle altre norme alla Costituzione e alla legge.

(2) La Corte costituzionale può anche autonomamente avviare il procedimento di verifica della conformità della legge alla Costituzione e di verifica della conformità delle altre norme alla Costituzione e alla legge.

... (omissis) ...

##### Articolo 55

(1) La Corte costituzionale annullerà la legge o alcune singole disposizioni della stessa, qualora stabilisca che questa non è conforme alla Costituzione, rispettivamente un'altra norma o le sue disposizioni qualora stabilisca la loro non conformità alla Costituzione e alla legge.

(2) La legge annullata o altra prescrizione, rispettivamente le loro prescrizioni abrogate, cessano di valere il giorno della pubblicazione della delibera della Corte costituzionale sulla "Gazzetta ufficiale", qualora la Corte costituzionale non stabilisca un altro termine.

(3) La Corte costituzionale può annullare la norma, rispettivamente alcune sue disposizioni, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti per la tutela della costituzionalità e della legalità, considerando in particolare la gravità della lesione della Costituzione o della legge e l'interesse della sicurezza legale:

- qualora questa leda i diritti umani e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione,
- qualora questa ponga infondatamente i singoli, i gruppi e le associazioni in una posizione più o meno favorevole.

... (omissis) ...

#### V. TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

##### Articolo 62

(1) Ciascuno può proporre alla Corte costituzionale un'azione costituzionale qualora ritenga che con un atto singolo di un organo del potere statale, dell'amministrazione locale e territoriale (regionale) o persona giuridica con poteri pubblici, gli sia stato leso un diritto umano o la libertà fondamentale garantita dalla Costituzione, ovvero il diritto garantito dalla Costituzione, all'autogoverno locale e territoriale (regionale) (nel prosieguo del testo: diritto costituzionale).

(2) Qualora, per la lesione dei diritti costituzionali, venisse concessa un'altra via giudiziaria, l'azione costituzionale potrà venir presentata appena dopo aver esaurito questa via giudiziaria.

(3) Nelle questioni nelle quali è consentito un contenzioso amministrativo, rispettivamente la revisione nella procedura giudiziale o extragiudiziale, la via giudiziaria è esaurita dopo che è stato deliberato anche in merito a questi strumenti legali.

... (omissis) ...